



Bonus Giovani – aggiornamento requisiti da 01/07/2025

Con riferimento alla ns. circolare n. 5_/2025 BONUS GIOVANI, segnaliamo che l'INPS, con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, comunica che, a seguito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 tra la Commissione europea ed il Ministero del Lavoro, la legittima fruizione dell'esonero contributivo BONUS GIOVANI, per TUTTE le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, indipendentemente dal luogo sede di lavoro, è subordinata al rispetto del requisito dell'incremento netto dell'occupazione.

L'INPS ha, quindi, provveduto all'aggiornamento delle procedure attuative e del modulo di domanda, implementato con l'inserimento della dichiarazione da rilasciare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: "la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto".

Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli – c.d. BONUS MAMME

Vi comunichiamo che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, il decreto legge n. 95/2025 con il quale è stata rinviata al 2026 l'entrata in vigore delle disposizioni inerenti la decontribuzione parziale a favore delle lavoratrici con almeno due figli, di cui il minore di età fino a 10 anni prevista dall'art. 1, c. 219-220 Legge n. 207/2024, ed stata introdotta, per il solo anno 2025, un'integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (c.d. BONUS MAMME).

In particolare per l'anno 2025, alle madri con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, lavoratrici dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) o lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata INPS, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, è riconosciuta una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo.

La medesima somma è riconosciuta anche alle madri, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, lavoratrici dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) o lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata INPS, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua,



a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità spettanti della suddetta somma saranno riconosciute dall'INPS, a domanda della lavoratrice, e saranno corrisposte dall'Istituto, in unica soluzione, a dicembre 2025.

Di seguito prospetto riepilogativo delle misure applicabili anni 2025, 2026 e 2027:

	Mamme lavoratrici con 2 figli			Mamme lavoratrici con 3 o più figli		
	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome (anche gestione separata)	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome (anche gestione separata)
2025	Bonus 40 euro/mese per ogni mese o parte di mese lavorato, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 10 Escluso il lavoro domestico, non imponibile ai fini fiscali e contributivi (quindi non rileva nel calcolo ISEE) <i>Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95</i>			Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo <i>Manovra di bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge n. 2013/2023)</i>	Bonus 40 euro/mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 18 <i>Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95</i>	
2026	Esonero contributivo calcolata sulla quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 10) <i>Previsione stabile negli anni successivi per effetto della Manovra di bilancio 2025 (art.1, comma 219, legge n. 207/2024)</i>			Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo <i>Manovra di bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge n. 2013/2023)</i>	Bonus 40 euro/mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 18 <i>Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95</i>	
2027	Esonero contributivo per la quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 10) <i>Manovra di bilancio 2025 (art.1, comma 219, legge n. 207/2024)</i>			Esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 18) <i>Manovra di bilancio 2025 (art.1, comma 219, legge n. 207/2024)</i>		

Si rimane in attesa della circolare dell'INPS che fornisca i necessari chiarimenti operativi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Dafe STP S.r.l.

